



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. **69** del **10-08-2019**
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 13-08-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Assistenza alle trattative con Espropriati ed Assegnatari di Aree P.I.P. Soligo e Col San Martino. Redazione atti di perfezionamento intese. Affidamento incarico legale Avvocato d'Alesio Antonio.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **dieci** del mese di **agosto** alle ore 09:00 nella residenza municipale, per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

1.	MATTIA	PERENCIN	SINDACO	Presente
2.	MICHELE	ANDREOLA	ASSESSORE	Presente
3.	SILVIA	SPADETTO	ASSESSORE	Presente
4.	MARIA TERESA	BIANCO	ASSESSORE	Presente
5.	MANUELA	MEROTTO	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra SOMMAVILLA dott.ssa VAILE, SEGRETARIO COMUNALE.

Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: **Assistenza alle trattative con Espropriati ed Assegnatari di Aree P.I.P. Soligo e Col San Martino. Redazione atti di perfezionamento intese. Affidamento incarico legale Avvocato d'Alesio Antonio.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Farra di Soligo si dotava nel corso del biennio 1996-1997 di due Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di iniziativa pubblica ai sensi dell' art. 27 della legge n. 865/1971 e dell'art. 14 della L.R. 61/1985, denominati rispettivamente PIP di Soligo e PIP di Col San Martino, le cui procedure ablative si concludevano con l'emissione dei relativi decreti di esproprio;

CHE avverso la determinazione delle indennità come da decreti di esproprio alcuni espropriati hanno depositato presso la competente cancelleria della Corte d'Appello di Venezia ricorso ex art. 297 c.p.c., affinché la Corte d'Appello volesse disporre una nuova consulenza tecnica estimativa che, in ragione della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 5-*bis* commi 1 e 2 l. 359/1992 e dell'art. 37, comma 1 e 2 d.P.R. n. 327/2001, determinasse il valore di mercato degli immobili ai sensi dell'art. 2, commi 89, 90, l. n. 244/2007;

VISTE le sentenze della Corte d'Appello di Venezia n. 2189/2013, n. 498/14, n. 2023/14 e le sentenze n. 41/2017, 278/2017 e 970/2017 della Suprema Corte di Cassazione;

ATTESO il tenore delle sentenze che hanno fissato l'ammontare degli indennizzi dovuti ai titolari delle aree espropriate incluse nell'ambito del Pip per le frazioni di Soligo e Col San Martino, più avanti anche solo espropriati, e di depositare il relativo ammontare presso la Cassa Depositi e Prestiti;

RICHIAMATI i patti convenzionali sottoscritti dai lottizzanti all'atto dell'acquisizione dei lotti, secondo cui ogni assegnatario si impegnava irrevocabilmente per se', successori ed aventi causa, a tenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dagli esiti delle azioni giudiziarie che si sarebbero originate in ordine ad eventuali riconoscimenti di risarcimenti danni, aumento valore dei terreni espropriati, indennità, spese e quant'altro;

PRESO ATTO che i lottizzanti, a ragione dell'impegno preso nei confronti dell'Amministrazione Comunale e riassunto al punto che precede, hanno prestato anche fidejussione;

RICORDATO che l'ente Comune a seguito del manifestato intento di recuperare presso gli assegnatari le maggiori somme dovute agli espropriati in base alle suddette sentenze è stato coinvolto a partire dall'ottobre 2016 in dieci procedimenti ex art. 700 c.p.c. avanti i Tribunali di Treviso, Venezia e Vicenza, volti ad ottenere altrettanti provvedimenti d'urgenza che inibiscano all'Ente l'escussione delle garanzie rese dagli assegnatari giusta gli impegni assunti con gli atti di assegnazione;

PRESO ATTO che gli assegnatari contestano il diritto del Comune di recuperare presso di loro (e quindi anche presso le Banche garanti degli assegnatari) le maggiori somme dovute agli espropriati;

RILEVATO che tale diritto al recupero compete al Comune ex lege (artt. 27 e 36 L. 865/71) ed ex contractu (atto di assegnazione di aree);

RILEVATO altresì che alcune ditte lottizzanti hanno promosso vertenze avanti il TAR Veneto per l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo delle ditte medesime di versare al Comune di Farra di Soligo le maggiori somme a titolo di indennità di esproprio definite in base alle sentenze della Corte d'Appello di Venezia, come riformate dalle sentenze della Corte di Cassazione sopra citate i cui giudizi sono tuttora pendenti;

-CHE gli espropriati delle aree PIP, a mezzo del proprio legale avv. Primo Michielan, hanno proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, contro il Comune di Farra di Soligo, per ottemperanza ex artt. 112 e 114 co.4, lett.a-b-d-e- c.p.a. delle sentenze n. 2189/2013, n. 498/14, n. 2023/14, della Corte d'Appello di Venezia, come confermate con sentenze della Suprema Corte di Cassazione, prescrivendo le modalità di deposito delle somme indennitarie dovute dal Comune resistente ai ricorrenti espropriati, con nomina di commissario ad acta, ove occorra, inutilmente decorso il termine prefiggendo di deposito presso MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato – Sez. di Venezia nonché per la fissazione delle somme indennitarie dovute ai ricorrenti per ogni violazione od elusione od inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art.114, comma 2, lettera e) c.p.a. e per la declaratoria di nullità per violazione e/o elusione del giudicato della deliberazione consiliare n. 10 del 31.03.2017 nonché della deliberazione consiliare n. 28/2017 del 31 luglio 2017 nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente;

CHE con sentenze in data 20 marzo 2019 il TAR del Veneto ha definito i giudizi di ottemperanza promossi dagli espropriati. Il T.A.R. Veneto ha ritenuto che l'Ente Comune sia ancora inadempiente rispetto alle statuizioni della Corte d'Appello di Venezia, siccome confermate in Cassazione, e lo ha condannato a pagare il dovuto agli Espropriati nel termine di 90 giorni pena la nomina di un commissario *ad acta* che provvederà agli atti necessari.

E' opinione del T.A.R. che l'obbligo di indennizzo agli Espropriati competa al Comune essendo previsto *ex lege* art. 5 L. 865/75 e perché così si esprimono le sentenze della Corte d'Appello; gli Assegnatari sono tenuti a loro volta a rifondere al Comune quanto pagato agli Espropriati.

RICHIAMATA la Deliberazione Giuntale n. 60 del 17.07.2019 ad oggetto "Procedimento n. 2715/2016 di R.G.Es. Mob e relativa riassunzione in data 05/12/2018. Conferimento mandato all'Avv. Antonio D'Alesio di rinuncia all'opposizione e a ricevere l'accettazione delle rinunce di controparte alle esecuzioni ed al pignoramento";

PRESO ATTO delle trattative pendenti con gli espropriati ed assegnatari delle aree P.I.P. denominate Soligo e Col San Martino, volte a convenire una soluzione a saldo e stralcio che eviti la nomina di un commissario *ad acta* siccome prevista nelle sentenze del T.A.R. Veneto in funzione di Giudice dell'Ottemperanza n. 345, 346 e 347 del 2019;

RITENUTO vantaggioso per l'Amministrazione addivenire ad una soluzione che eviti la nomina di un commissario *ad acta* e che ponga fine ad una complessa questione che dura da più di vent'anni;

RILEVATO, altresì, l'alto rischio di contenzioso che la questione rappresenta;

RITENUTO pertanto necessario individuare un legale cui affidare l'incarico di assistenza alle trattative con Espropriati ed Assegnatari di Aree PIP denominate di Col San Martini e Soligo oltre che alla redazione di atti di perfezionamento delle intese;

DATO ATTO che, in mancanza di un ufficio legale interno all'Ente, risulta necessario conferire apposito incarico a legale esterno per la tutela dell'Ente Comune;

INDIVIDUATO l'avv. Antonio d'Alesio del foro di Treviso, già a conoscenza della complessa materia relativa ai PIP di Col San Martino e Soligo e già incaricato a rappresentare e difendere il Comune nelle vertenze giudiziarie in corso sulla materia in argomento, quale legale da incaricare per l'assistenza del Comune nella definizione delle trattative con Espropriati ed Assegnatari di Aree PIP denominate di Col San Martini e Soligo oltre che alla redazione degli atti necessari e conseguenti;

VISTO che il legale individuato ha manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico in questione ed ha quantificato le proprie competenze per una spesa complessiva di € 57.242,74 = (€ 39.231,00= oltre oneri);

CONSIDERATO che:

- l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 esclude l'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizio legali aventi ad oggetto, tra l'altro (art. 17, comma 1, lett.d), n. 2), "consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
- la norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, escluso in tutto o in parte dall'applicazione del Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità....";

DATO ATTO che il legale in questione ha già seguito la complessa materia e si è già adoperato nelle relative vertenze, pertanto, risulta vantaggioso l'affidamento dell'incarico al medesimo legale, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia;

VISTE le linee guida ANAC n. 12 relative alle modalità di affidamento delle prestazioni legali e dato atto che le modalità di affidamento devono essere ricondotte a procedure adeguabili alla complessità della causa ed alla complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale di affidamento;

VISTO e richiamato, altresì, il parere del Consiglio di Stato del 3 agosto 2018 n. 2017 con il quale si è espresso sulle Linee Guida ANAC n. 12;

DATO ATTO che alla spesa di € 57.242,74 = si farà fronte mediante la disponibilità delle somme residue conseguenti alla chiusura pratiche per incarichi conferiti all' Avv. D'Alesio relativi alla complessa vertenza PIP e già impegnate ma non liquidate;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'art. 17 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

CON voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. Di approvare integralmente le premesse al presente atto.
2. Di individuare, per le ragioni sopra citate, nell'Avv. Antonio d'Alesio del foro di Treviso il legale da incaricare per l'assistenza alle trattative con Espropriati ed Assegnatari di Aree P.I.P. Soligo e Col San Martino e redazione atti necessari e conseguenti al perfezionamento intese.
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Area Amministrativa il perfezionamento del conferimento dell'incarico e l'imputazione della relativa spesa.
4. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 125 del D:lgs. 18.08.2000.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

*** **

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di competenza e ciò ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to PEDERIVA rag. TAMARA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile attestante la copertura finanziaria, per quanto di competenza e ciò ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO

f.to PERENCIN MATTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 13-08-2019, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 13-08-2019 il responsabile dell'Area Amministrativa

Tamara Pederiva